R.F. n. 2/2012 (ex Orv.)



## IL TRIBUNALE DI TERNI

## UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Alberto Caprioli
dott.ssa Luciana Nicoli
dott. Alessandro Nastri
Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/04/2021, ha emesso il seguente

## **DECRETO**

lette le "osservazioni in ordine all'approvazione del rendiconto" presentate in data 18.03.2021 dai soci falliti

con il

patrocinio dell'avv. integrate con il deposito di una relazione tecnica inviata a mezzo p.e.c. al curatore in data 23.03.2021;

dato atto che il giudice delegato, all'esito dell'udienza per l'esame del rendiconto svoltasi in data 24.03.2021 (nella quale il summenzionato difensore ha reiterato le proprie osservazioni ribadendo "la propria opposizione all'approvazione del rendiconto"), ha fissato udienza camerale dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, co. 4, l.f.;

dato atto, altresì, che all'esito dell'udienza camerale del 12.04.2021 – nella quale l'avv. si è riportato nuovamente alle proprie osservazioni, e il curatore è comparso personalmente evidenziando che "gli immobili non si trovano più nella disponibilità della curatela dal 21.01.2021" ed eccependo che le osservazioni "non riguardano atti di gestione specifici del curatore né aspetti contabili della procedura" – il Collegio si è riservato di decidere;

rilevato preliminarmente che, poiché con la fissazione dell'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, co. 4, l.f. (per effetto della reiterazione, dinanzi al giudice delegato, delle contestazioni già proposte ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, non seguita dal raggiungimento di un accordo con il curatore) si apre un procedimento camerale contenzioso, regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c. in quanto compatibili, era onere dei soggetti che hanno presentato le contestazioni provvedere (a prescindere da un'espressa indicazione in tal senso da parte del giudice delegato) all'iscrizione a ruolo della causa prima dell'udienza collegiale;

ritenuto che già l'omissione di tale adempimento determina l'improcedibilità del giudizio di impugnazione del rendiconto, con conseguente approvazione dello stesso;

rilevato che, in ogni caso, le contestazioni sollevate dai soci falliti (senz'altro a ciò legittimati: v. ex multis Cass. 4086/05), invero qualificate dagli stessi come mere "osservazioni" accompagnate da un'opposizione all'approvazione del rendiconto, sono inammissibili in quanto prive della necessaria specificità (aspetto, questo, sul quale deve esprimersi il Collegio, al quale quindi il giudice delegato ha correttamente rimesso la questione: v. Cass. 18436/2010; contra Trib. Genova, 17 ottobre 1994, secondo cui in presenza di contestazioni non specifiche il giudice delegato potrebbe direttamente approvare il rendiconto senza aprire la fase contenziosa);



considerato che, infatti, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, se è vero che il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore fallimentare ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo sulla sua gestione e sull'eventuale compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori (ovvero per lo stesso fallito), in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al rendiconto devono essere dotate di concretezza e specificità, dovendo recare l'indicazione puntuale degli atti di *mala gestio* posti in essere dal curatore nonché le conseguenze (anche solo potenzialmente) dannose da essi derivanti, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa (v. Cass. 6377/2019, Cass. 7320/2016, Cass. 21653/2010, Cass. 18940/07, Cass. 547/2000, Cass. 10028/97, Cass. 277/85 e Cass. 2838/71);

osservato che, nel caso di specie, dopo aver premesso che "tra i beni del fallimento erano ricompresi i seguenti immobili: 1) loc.

che "la curatela ha rinunciato alla liquidazione di tali lotti, giusta autorizzazione del G.D. in data 13/1/2021" e "ha riconsegnato i beni immobili di cui sopra ai

con verbale di riconsegna in data 18/1/2021", i suddetti soci falliti lamentano che tali beni sarebbero risultati "gravemente danneggiati (entrambi i capannoni sono parzialmente privi di copertura e tamponatura" e invasi da "molteplici rifiuti rinvenienti dall'espianti dei macchinari ivi presenti" e che "lo stato dei luoghi è fortemente compromesso, anche in termini di statica degli stessi edifici che presentano strutture pericolanti", sussistendo quindi "una situazione di grave pericolo, in alcun modo addebitabile agli esponenti attuali possessori", e chiedono quindi che "prima dell'approvazione del rendiconto a cui pertanto allo stato si oppongono, vengano posti in essere i necessari interventi volti alla messa in sicurezza dei beni si cui sopra" e le necessarie "misure anche a tutela della salute pubblica e comunque per evitare l'inquinamento della zona";

rilevato che, pertanto, nella nota di contestazioni – così come, del resto, nella relazione tecnica poi prodotta ad integrazione delle stesse, in cui si rinviene una mera descrizione dello stato dei luoghi con classificazione dei "rifiuti" ivi presenti e valutazione sulla possibilità di accedere negli edifici in condizioni di sicurezza) – non vi è alcun preciso riferimento a presunti atti di *mala gestio* imputabili al curatore, stante la mancanza di qualsivoglia specificazione sull'origine dei rifiuti, anche sotto il profilo cronologico, e sugli interventi che il curatore avrebbe eventualmente dovuto compiere;

osservato che, invero, le contestazioni in esame si risolvono – più che nell'imputazione di specifiche condotte di *mala gestio* imputabili al curatore, propria del giudizio di impugnazione del rendiconto – nella richiesta che il curatore realizzi a carico della massa (non meglio precisati) interventi di "messa in sicurezza" dei luoghi prima che il rendiconto sia approvato, richiesta che è evidentemente inammissibile in questa sede, poiché il rimedio per "superare" eventuali comportamenti omissivi posti in essere in violazione di legge è il reclamo ex art. 36 l.f., mentre le omissioni del curatore possono venire in rilievo nel giudizio di impugnazione del rendiconto (che si svolge nella fase finale della procedura fallimentare) solo ai fini di un'eventuale futura azione di responsabilità nei confronti dello stesso curatore;

considerato inoltre che gli immobili in questione sono stati oggetto di *derelictio* attuata con il meccanismo di cui all'art. 104-*ter*, co. 7, l.f., con conseguente riconsegna degli stessi ai soci falliti, sicché questi ultimi non possono pretendere l'esecuzione di interventi di "messa in sicurezza" su tali immobili da parte del curatore e a carico della massa, sia perché gli immobili sono fuoriusciti dal



"patrimonio fallimentare" e quindi dall'amministrazione del curatore ex art. 31, co. 1, l.f., essendo stati sottratti all'esecuzione concorsuale e rimessi nella piena disponibilità degli stessi soci falliti (v. ex multis Cass. 17835/2019), sia perché – a seguito di tale fuoriuscita – non può invocarsi il principio cuius commoda cuius et incommoda che è alla base della regola (ribadita, tra l'altro, anche dall'art. 42, co. 2, l.f.) secondo cui i costi di conservazione dei beni attratti al patrimonio fallimentare devono essere posti a carico della massa dei creditori concorsuali;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il rendiconto del curatore deve essere approvato;

visti l'art. 116, co. 4, l.f. e gli artt. 737 ss. c.p.c.,

approva

il rendiconto del curatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 07/06/2021

Il Giudice relatore (dott. Alessandro Nastri)

Il Presidente (dott. Alberto Caprioli)

